



DIRETTIVE
PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 9 GENNAIO 2003, N. 2
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
“NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO”.

Premessa

La legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” (d’ora innanzi: legge) individua due tipologie di iniziative:

- 1) le iniziative disciplinate dal Capo II, finalizzate a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale di cittadini italiani, nati o residenti in Veneto, emigrati all’estero, e di oriundi veneti (art. 1 comma 1 lettera a);
- 2) le iniziative nei confronti delle collettività venete all’estero disciplinate dal Capo III, dirette a garantire il mantenimento della identità veneta e a migliorare la conoscenza della cultura di origine (art. 1 comma 1 lettera b);

A) Destinatari degli interventi (art. 1)

La norma individua i seguenti destinatari degli interventi previsti dalla legge:

a) Per le iniziative descritte nel Capo II:

- 1) chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) è cittadino italiano;
 - b) è nato nel Veneto, o vi ha stabilito la residenza per almeno tre anni prima dell’espatrio;
 - c) è emigrato all’estero e vi ha risieduto per almeno cinque anni consecutivi.
- 2) il coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 3) il discendente, fino alla terza generazione, del possessore dei requisiti di cui al punto 1.

Al fine di poter beneficiare di detti interventi i soggetti in questione devono avere stabilito, dopo il proprio ingresso nel territorio nazionale, la prima residenza in un Comune del Veneto.

b) Per le iniziative descritte nel Capo III:

Per quanto riguarda le iniziative e attività culturali di cui all’articolo 9 sono destinatari le collettività venete all’estero.

Per quanto riguarda le iniziative di cui agli articoli 9 bis- comma 1, 11, 12, e 13 possono essere destinatari i seguenti soggetti:

- 1) chi possiede congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) è cittadino italiano;
 - b) è nato nel Veneto, o vi ha stabilito la residenza per almeno tre anni prima dell'espatrio;
 - c) è emigrato all'estero e vi ha risieduto per almeno cinque anni consecutivi.
- 2) il coniuge superstite del possessore dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 3) il discendente, fino alla quinta generazione, del possessore dei requisiti di cui al punto 1.

Per maggior chiarezza, giova precisare quanto segue:

relativamente ai requisiti di cui alla lettera A lettere a) e b) punto 1

- il possesso del requisito della cittadinanza italiana deve intendersi riferito al momento dell'espatrio;
- ai fini dell'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini del cessato Impero austro-ungarico che, essendo nati, ovvero essendo stati residenti per almeno tre anni prima dell'espatrio nei territori attualmente compresi entro i confini della Regione del Veneto, sono emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 379;
- il luogo di nascita deve essere ricompreso nel territorio di una delle attuali provincie del Veneto;
- la residenza nel Veneto per almeno tre anni deve intendersi maturata nel periodo immediatamente precedente l'espatrio;
- la permanenza all'estero deve essersi prolungata, senza soluzione di continuità, per un periodo di almeno cinque anni (immediatamente precedenti il rientro, per le iniziative di cui alla lettera a);

relativamente al requisito descritto alla lettera A) lettere a) e b) punto 2

- al momento del decesso dell'emigrato non deve essere intervenuta pronuncia di divorzio o di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 150 comma 2 c.c., ovvero qualsiasi altra causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge superstite non deve aver contratto nuovo matrimonio;

relativamente al requisito descritto alla lettera A) lettere a) e b) punto 3

- le locuzioni *discendenza fino alla terza generazione* e *discendenza fino alla quinta generazione* si riferiscono ai discendenti in linea retta. Per il calcolo della discendenza si computano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso il capostipite;
- non è posta discriminante tra discendenza in linea paterna o in linea materna.

Il possesso dei requisiti sopra specificati può essere comprovato nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), fermo restando quanto disposto dallo stesso in ordine ai controlli.

Non possono in alcun modo essere destinatari delle iniziative previste dalla legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

B) Interventi finalizzati al rientro e all'inserimento nel territorio regionale (Capo II)

B1 Sportelli informativi (art. 3)

L'articolo 3 della legge stabilisce che la Regione del Veneto può promuovere, a favore dei soggetti individuati quali destinatari ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge, l'istituzione di sportelli informativi volti a garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro ed inserimento degli stessi nel territorio regionale.

La legge autorizza la Giunta regionale ad istituire detti sportelli, con facoltà di affidarne la gestione alle amministrazioni provinciali, alle Associazioni iscritte al registro regionale previsto dall'art. 18 comma 2 lettera a) della medesima legge, alle Associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e Associazioni.

L'istituzione degli sportelli informativi e le modalità di affidamento della loro gestione potranno essere disposte sulla base di apposito provvedimento, che potrà essere emanato in relazione alla disponibilità di bilancio e in coerenza con quanto previsto nel Programma annuale di cui all'art. 14 comma 2 della legge.

B2 Alloggio (art. 4)

L'articolo 4 della legge consente ai soggetti individuati quali destinatari degli interventi regionali dall'articolo 1, comma 1, lettera a) di accedere ad un contributo una tantum, a fondo perduto, in conto capitale per uno dei seguenti tipi di intervento abitativo realizzato nel territorio regionale:

- acquisto o costruzione di un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica. L'ampliamento dei manufatti esistenti all'esterno della loro sagoma, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, è da considerarsi intervento di nuova costruzione;
- recupero abitativo di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del nucleo familiare del richiedente. Per recupero abitativo si intendono la ristrutturazione edilizia, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. In base all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 si intendono per :
 - a) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - b) interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- c) interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

B2.1 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono accedere al finanziamento regionale i seguenti soggetti:

- a) cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
- b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al precedente punto.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da non più di quattro anni, con provenienza diretta dall'estero.

Inoltre:

in caso di costruzione o di acquisto di alloggio:

- il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici;

in caso di recupero di alloggio:

- l'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

In merito, si precisa che:

- per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, così come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza del richiedente;
- per alloggio adeguato si intende l'abitazione che, esclusi i vani accessori, ha un vano utile per ogni componente del nucleo familiare, con un minimo di due ed un massimo di cinque vani, non ha parti in proprietà comune ed è stata dichiarata abitabile dall'Autorità competente.

B2.2 REQUISITI OGGETTIVI

- L'alloggio oggetto dell'acquisto o della costruzione deve possedere le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica. Il possesso delle suddette caratteristiche dovrà essere comprovato da apposita perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, da allegare alla domanda di contributo.
- Gli interventi di acquisto, costruzione o recupero potranno essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.

B2.3 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale viene quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di contributo, nonché sulla base della spesa dichiarata per la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo, al netto dell'I.V.A. e delle spese notarili.

Tale contributo in ogni caso non può superare la somma di €30.000,00.

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.

I contributi vengono assegnati secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE	Percentuale di contributo sulla spesa sostenuta
Da 0 a €15.000,00	30 %
da €15.001,00 a €20.000,00	25%
da €20.001,00 a €25.000,00	20%
da €25.001,00 a €30.000,00	15%
da €30.001,00 a €35.000,00	10%
Sopra €35.000,00	0%

La presente tabella può essere modificata annualmente con apposito decreto direttoriale.

Nel caso in cui il finanziamento complessivamente stanziato nell'anno di riferimento non sia sufficiente per finanziare integralmente la totalità delle istanze regolarmente pervenute, vengono finanziate in via prioritaria le domande che presentino una certificazione ISEE più bassa.

B2.4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con apposito provvedimento, da emanarsi in relazione alle disponibilità di bilancio e in coerenza con quanto previsto nel Programma annuale di cui all'art. 14 comma 2 della legge, vengono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo.

B2.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della liquidazione del contributo e pena la decadenza dal beneficio regionale, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di contributo, fatto salvo il termine diverso che venga stabilito con apposito provvedimento, deve essere fatta pervenire alla competente struttura regionale da parte del beneficiario la documentazione seguente:

a) nel caso di contributo per acquisto:

- contratto di compravendita dell'immobile da prodursi in copia conforme all'originale;
- certificato rilasciato dal competente ufficio del paese estero di provenienza, da cui risulti l'assenza della titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare alla data della domanda di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio sito nel paese medesimo;

b) nel caso di contributo per costruzione:

- atto da cui risulta la proprietà dell'area edificabile, da prodursi in copia conforme all'originale;
- perizia giurata circa lo stato finale dei lavori, con indicazione delle opere realizzate e delle ditte che le hanno eseguite, dei relativi costi unitari, del costo complessivamente sostenuto, della data di inizio e di ultimazione dei lavori, dell'attestazione di abitabilità dell'immobile;
- certificato rilasciato dal competente ufficio del paese estero di provenienza, da cui risulti l'assenza della titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare alla data della domanda di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio sito nel paese medesimo;

c) nel caso di contributo per recupero:

- atto da cui risulta la proprietà o il diritto di usufrutto o di abitazione sull'immobile, da prodursi in copia conforme all'originale;
- perizia giurata circa lo stato finale dei lavori, con indicazione delle opere realizzate e delle ditte che le hanno eseguite, dei relativi costi unitari, del costo complessivamente sostenuto, della data di inizio e di ultimazione dei lavori, dell'attestazione di abitabilità dell'immobile.
- certificato rilasciato dal competente ufficio del paese estero di provenienza, da cui risulti l'assenza della titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare alla data della domanda di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio sito nel paese medesimo.

B2.6 VINCOLO QUINQUENNALE DI DESTINAZIONE ABITATIVA

L'alloggio oggetto del finanziamento regionale non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei componenti del suo nucleo familiare per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, pena la revoca dello stesso. Nel predetto arco temporale l'alloggio non potrà inoltre essere alienato o locato, pena la revoca.

La Giunta regionale concede deroghe al divieto sopra richiamato, ove ricorra uno dei seguenti sopravvenuti motivi, adeguatamente documentati:

- a) trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un'altra Regione;
- b) aumento del nucleo familiare e conseguente sovraffollamento (si intende sovraffollato l'alloggio la cui superficie utile risulti inferiore al 70 per cento dei valori di cui al comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 10/96 e cioè: < a mq. 42 per 2 persone; < a mq. 49 per 3 persone; < a mq. 59,50 per 4 persone; < a mq. 66,50 per 5 persone; < a mq. 77 per oltre 5 persone);
- c) matrimonio o ricongiungimento con il coniuge o convivente more uxorio;
- d) separazione consensuale o giudiziale dei coniugi;
- e) condizioni di sopraggiunta infermità, particolarmente grave, di uno dei componenti del nucleo familiare che non consentano più un uso adeguato dell'alloggio.

L'alienazione o la locazione non autorizzata dell'alloggio prima del termine suddetto comporta la revoca del finanziamento e la restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali.

B2.7 CONTROLLI A CAMPIONE

L'amministrazione regionale opererà dei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte dei soggetti beneficiari al momento della presentazione della relativa istanza.

B3 Interventi socio-assistenziali (art. 8)

L'articolo 8 della legge prevede che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, possa disporre il rimborso, anche parziale, delle spese di viaggio, trasporto masserizie, prima sistemazione e trasporto salma.

Sulla base di apposito provvedimento, da emanarsi in relazione alle disponibilità di bilancio e in coerenza con quanto previsto nel Programma annuale di cui all'art. 14 comma 2 della legge, gli aventi titolo possono presentare le proprie richieste di rimborso, nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

B3.1 OGGETTO DEL RIMBORSO

Trattasi di un rimborso di natura corrente diretto a sostenere il reinserimento nel territorio regionale, dopo un periodo di permanenza all'estero, dei corregionali all'estero, dei familiari e dei loro discendenti entro la terza generazione.

B3.2 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono accedere al rimborso regionale i seguenti soggetti:

- a) cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto, e che abbiano altresì maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
- b) il coniuge superstite e i discendenti entro la terza generazione (figli, nipoti, pronipoti ex filio/a) dei soggetti di cui al precedente punto.

I predetti soggetti devono essere residenti in Veneto, al momento della domanda, da almeno un anno e da non più di tre, con provenienza diretta dall'estero.

B3.3 TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Sono ammesse al rimborso le seguenti tipologie di spesa:

a) SPESE VIAGGIO DI RIENTRO E TRASPORTO MASSERIZIE:**a-1) SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO CON MEZZO PUBBLICO DI TRASPORTO**

Sono rimborsabili le spese di viaggio di rientro, diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. E' ammesso a rimborso il costo del biglietto ferroviario in 2° classe e il costo del biglietto aereo in classe economica. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto se viaggiano assieme allo stesso o se si sono ricongiunti nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto.

a-2) SPESE SOSTENUTE PER IL VIAGGIO CON MEZZO PRIVATO

Sono rimborsabili le spese sostenute per il carburante e i pedaggi autostradali. Il viaggio deve essere diretto dallo Stato estero di residenza dell'avente diritto in Veneto. La relativa documentazione di spesa, effettivamente sostenuta, deve essere esclusivamente inerente al viaggio di rientro. Sono ammesse a rimborso anche le spese sostenute dai componenti il nucleo familiare dell'avente diritto che si sono ricongiunti allo stesso nel termine massimo di mesi sei dalla fissazione della prima residenza in Veneto.

a-3) SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO DI MASSERIZIE

Sono rimborsabili le spese sostenute per il trasporto di oggetti personali, vestiario, arredo, mobilia ed attrezzature varie. Sono escluse le spese doganali. La documentazione di spesa, sostenuta per il trasporto delle masserizie dallo Stato estero di residenza in Veneto, deve essere intestata all'avente diritto e debitamente quietanzata.

b) SPESE DI PRIMA SISTEMAZIONE:**b-1) SPESE PER LOCAZIONE**

Sono rimborsabili le spese per il pagamento dei canoni di locazione sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono esclusi dal rimborso eventuali depositi cauzionali e diritti d'agenzia, nonché le spese per soggiorno in albergo, ostello od altre strutture ricettive similari.

b-2) SPESE PER UTENZE DOMESTICHE

Sono rimborsabili le spese per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas sostenute in un arco temporale massimo di mesi sei dalla data di fissazione della prima residenza in Veneto dell'avente diritto. Sono altresì rimborsabili le eventuali spese di allacciamento dell'utenza, se intestata all'avente diritto. Sono invece escluse le spese per eventuali depositi cauzionali.

I rimborsi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili e possono essere concessi una sola volta per ciascun nucleo familiare rimpatriato.

c) SPESE PER TRASPORTO SALMA

Sono rimborsabili le sole spese di trasporto della salma o delle ceneri dei soggetti in possesso dei requisiti come descritti all'art.1 comma 1, lettera a), deceduti all'estero entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di rimborso. Sono escluse le spese per il funerale, la refrigerazione, la tumulazione, la cremazione, nonché quelle relative all'eventuale viaggio di accompagnatori. La spesa deve essere sostenuta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno da non più di tre. La relativa documentazione della spesa sostenuta deve essere intestata al richiedente il rimborso e deve essere debitamente quietanzata. Unitamente alla documentazione di spesa deve essere prodotto il documento di autorizzazione (passaporto mortuario) rilasciato dall'autorità consolare competente.

B3.4 CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RIMBORSO:

Il rimborso regionale relativo alle lettere a, b e c di cui al precedente punto sarà quantificato sulla base della dichiarazione ISEE, indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare con riferimento all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di rimborso, nonché sulla base della spesa sostenuta e documentata dall'avente diritto.

Il rimborso in ogni caso non può superare la somma di €5.000,00 per nucleo familiare.

Sulla scorta dell'istruttoria, effettuata sulle domande regolarmente pervenute, con apposito decreto direttoriale viene approvato l'elenco dei beneficiari; con il medesimo provvedimento viene altresì definito l'elenco motivato degli esclusi.

Il rimborso viene quantificato secondo i criteri indicati nella seguente tabella, comunque entro la disponibilità complessiva di spesa:

Stato economico equivalente nucleo familiare come da certificazione ISEE familiare	Percentuale di rimborso della spesa sostenuta e documentata
da 0 a 3.000,00 euro	100 %
da 3.001,00 a 5.000,00 euro	80 %
da 5.001,00 a 7.000,00 euro	60 %
da 7.001,00 a 8.000,00 euro	50 %
da 8.001,00 a 10.000,00 euro	30 %
oltre 10.000,00 euro	0 %

Nel caso in cui il finanziamento complessivamente stanziato non sia sufficiente per rimborsare tutte le istanze regolarmente pervenute, vengono ammesse a rimborso in via prioritaria le domande che presentano una certificazione ISEE più bassa.

B3.5 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sulla base di apposito provvedimento, da emanarsi in relazione alle disponibilità di bilancio e in coerenza con quanto previsto nel Programma annuale di cui all'art. 14 comma 2 della legge, gli aventi titolo possono presentare le proprie domande di rimborso, nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

All'atto di presentazione della domanda di rimborso, il richiedente avente diritto deve elencare in un apposito modello i documenti comprovanti la spesa sostenuta.

Gli originali dei documenti relativi alle spese effettivamente sostenute ammesse a rimborso, oggetto di elencazione in sede di domanda di rimborso, devono essere custoditi dal beneficiario a norma di legge ed esibiti al personale regionale ai fini della liquidazione del rimborso concesso.

Ai fini della liquidazione del rimborso delle spese di locazione, i canoni devono altresì essere suffragati dal relativo contratto registrato, da prodursi in copia autentica.

C) Interventi a favore dei veneti nel mondo (Capo III)

C1 Disposizioni generali

Le iniziative ricomprese in questo capo agli artt. 9 (Iniziative e attività culturali), 9bis (Iniziative e relazioni economico-sociali), 11 (Formazione e aggiornamento culturale) e 12 (Soggiorni, scambi e turismo sociale) della legge, sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e Associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione di contributi ad organismi e Associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio.

Sulla base di apposito provvedimento, da emanarsi in relazione alle disponibilità di bilancio e in coerenza con quanto previsto dal Programma annuale di cui all'art. 14 comma 2 della legge, gli aventi titolo possono presentare le proprie proposte progettuali nei termini e con le modalità stabilite dal provvedimento stesso, ferme restando le seguenti disposizioni:

C1.1 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono presentare proposte progettuali le amministrazioni pubbliche, le Associazioni senza scopo di lucro, le istituzioni culturali, nonché le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di Associazioni venete per l'emigrazione regolarmente iscritte al registro regionale di cui all'art. 18 comma 2 lettere a) e c) della legge.

Ciascun soggetto proponente può presentare un solo progetto, che deve essere descritto in modo dettagliato utilizzando il modello approvato con specifico decreto direttoriale.

Il progetto può essere presentato in partenariato con altri soggetti, pubblici o privati, questi ultimi rappresentativi e qualificati nel settore dell'intervento proposto.

Il *partner* è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner va formalizzato, in fase di presentazione del progetto, in apposito modulo di adesione allegato alla domanda, da cui devono risultare chiaramente i ruoli, le funzioni e i compiti specifici riferiti all'attuazione del progetto stesso.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario, in quanto vengono imputati al progetto i costi effettivamente sostenuti dal partner (c.d. "rendicontazione a costi reali").

Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo. Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento, segreteria amministrativa e amministrazione.

Lo stesso soggetto, pubblico o privato, non può figurare come partner in più di un progetto presentato sulla base del medesimo avviso.

I soggetti ai quali viene affidata solamente la realizzazione di alcune attività progettuali a fronte di corrispettivo non sono considerati partner.

La sostituzione o integrazione dei partner deve essere autorizzata dalla struttura regionale competente. Tale sostituzione o integrazione non è ammessa dopo l'avvio del progetto e comunque in fase di attuazione dello stesso.

C1.2 GESTIONE DELL'ATTIVITA'

a. Atto di adesione

Successivamente all'approvazione del progetto e prima dell'avvio dello stesso, il beneficiario sottoscrive l'Atto di Adesione, redatto secondo il modello approvato con decreto direttoriale.

La sottoscrizione dell'Atto di Adesione è condizione indispensabile per l'avvio del progetto.

Con l'Atto di Adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento del progetto, accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e da quelle specifiche contenute nell'avviso di riferimento.

b. Pubblicizzazione delle iniziative

I soggetti attuatori devono informare i potenziali destinatari degli interventi circa le modalità e i termini previsti per avere accesso all'iniziativa, nonché del fatto che il progetto è stato finanziato dalla Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari e al pubblico devono recare il logo della Regione del Veneto, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la promozione e la pubblicizzazione del progetto.

c. Avvio dei progetti

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale anticipazione, il beneficiario deve comunicare le seguenti informazioni:

- data di inizio e data di conclusione prevista;
- durata e articolazione dell'intervento;
- elenco degli operatori coinvolti nell'intervento;
- elenco e caratteristiche dei destinatari dell'attività.

Eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale competente.

d. Procedure di affidamento a terzi

Qualora il beneficiario abbia la necessità, ai fini della realizzazione del progetto, di acquisire forniture e servizi ad esso strumentali e accessori, nel caso in cui egli non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal codice dei contratti (artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 163/2006) è tenuto a seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, al fine di garantire i principi della parità di trattamento e di pubblicizzazione.

In sede di verifica rendicontale deve essere prodotta tutta la documentazione amministrativo-contabile attestante il rispetto delle suddette procedure.

e. Variazioni progettuali e di budget

Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendano necessarie nell'attuazione dello stesso vanno sottoposte preventivamente alla valutazione della struttura regionale e da questa approvate.

Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto.

I trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un'altra per importi che superano il 10% devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente, nel rispetto comunque del parametro fissato con le presenti direttive per i costi di realizzazione. Non sono ammessi scostamenti da una macrocategoria di spesa ad un'altra superiori al 30%.

Le variazioni progettuali non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate ad esse afferenti o, in caso di modifica degli obiettivi progettuali, la decadenza dal contributo.

Le variazioni di budget non autorizzate comportano la decurtazione delle voci di spesa rendicontate in eccedenza rispetto al preventivo.

f. Cofinanziamento privato

E' prevista una quota di cofinanziamento a carico del beneficiario pari almeno al 20% del costo complessivo del progetto. Il rapporto tra finanziamento pubblico e apporto privato, quale risultante dal progetto approvato, deve essere mantenuto anche in sede attuativa e rendicontativa del progetto, sulla base dei costi ritenuti ammissibili.

C1.3 ASPETTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA'**a. Modalità di erogazione dei contributi**

L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

- Su richiesta del beneficiario e compatibilmente con le disponibilità di cassa, anticipo pari al 30% del finanziamento assegnato, all'avvio del progetto previa presentazione di:
 1. lettera di richiesta di anticipazione (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, se il soggetto ha sede legale in Italia o in

- altro paese UE), con cui il legale rappresentante del beneficiario o soggetto munito di delega dichiara il corretto avvio dell'attività;
2. idonea garanzia fideiussoria a copertura della somma richiesta a titolo di anticipo.
- La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da Istituto di credito o bancario, Società di assicurazione regolarmente autorizzata, o da Società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs.385/1993, a favore della Regione del Veneto, per la restituzione a favore della Regione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso. Detta garanzia decorre dalla data della richiesta di anticipazione ed è valida ed efficace, senza che sia in ciò opponibile alcunché alla Regione, fino a 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto alla Regione stessa.
- La garanzia è rilasciata esclusivamente senza beneficio d'escussione; l'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione del Veneto per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione.
- L'importo garantito dalla fideiussione comprende altresì gli interessi addebitati dalla Regione al beneficiario in caso di richiesta, da parte della stessa, di restituzione integrale o parziale degli importi erogati.
- L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle richieste di anticipazione ai sensi degli articoli 71 e ss del DPR 445/00.
- La fideiussione deve essere mantenuta fino alla verifica del rendiconto da parte della struttura regionale competente. La fideiussione viene restituita al beneficiario a condizione che non sia necessario procedere a reintroito.

- saldo, se dovuto, dopo la verifica e approvazione del rendiconto.

b. Presentazione del rendiconto di spesa

Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a relazione illustrativa dell'attività svolta nonché all'eventuale ulteriore materiale previsto dall'avviso di riferimento, compreso quello pubblicitario, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività progettuale. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività approvata a progetto.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:

- dichiarazione (resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante del beneficiario o da persona munita di delega, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE) contenente le seguenti attestazioni:
 - che il progetto denominato “_____” assegnatario del contributo di Euro _____ da parte della Regione del Veneto sulla base della D.G.R. n. _____ del _____ è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
 - che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è stata di Euro _____;

- che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell'elenco giustificativi di spesa in calce riportato;
 - che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la diversa sede sita in _____ e saranno comunque messi a disposizione, in qualsiasi momento, per il controllo da parte dell'Amministrazione regionale;
 - che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
 - di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
 - che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera le spese complessivamente sostenute;
 - che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale;
 - di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
 - di essere consapevole che qualora dai controlli dell'Amministrazione regionale emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l'Ente/Associazione rappresentato decade dal beneficio concesso;
 - di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;
- riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto;
 - copia conforme all'originale del registro presenze allievi e dei fogli mobili dello stage, nel caso di progetti formativi;
 - curricula degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate;
 - eventuale altra documentazione attestante le attività svolte prevista dall'avviso di riferimento;
 - elenco dei giustificativi riferiti ai costi effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto, conforme al modello approvato con decreto direttoriale, ove il beneficiario abbia sede legale in Italia o in altro paese UE; ove invece il beneficiario abbia sede in un paese extra UE, copia della documentazione di spesa autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le spese devono essere liquidate e pagate dal beneficiario prima della presentazione del rendiconto finale, a pena di inammissibilità delle stesse.

E' ammessa concessione di una proroga di non oltre 60 giorni, su istanza del beneficiario, per una sola volta per eccezionali casi di oggettiva impossibilità, comunicati e documentati alla Regione del Veneto prima della scadenza dei termini.

Integrazioni e/o modifiche del rendiconto sono riconosciute solo se pervenute entro il termine fissato per la presentazione.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto ai termini stabiliti comporta l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penalità pari allo 0,1% del contributo concesso.

La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del progetto comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., con conseguente restituzione degli importi erogati a titolo di anticipazione, maggiorati degli interessi legali dalla data di accredito alla data di effettiva restituzione.

Le spese sostenute dai partner del progetto devono essere rendicontate a costi reali e devono essere pagate dal partner prima della presentazione della richiesta di rimborso. Il beneficiario deve dimostrare l'avvenuto pagamento attraverso idonea documentazione debitamente quietanzata dal partner che rendicontra a costi reali. Il beneficiario deve provvedere a trasferire le somme ricevute dalla Regione e di spettanza del partner entro 45 giorni, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.

Tutti i giustificativi di spesa e la documentazione in originale devono essere conservati presso la sede del beneficiario, a norma di legge, e tenuti a disposizione della Regione per la verifica rendicontale, nel caso di soggetto con sede legale in Italia o in altro paese UE, e per eventuali controlli nel caso di soggetto con sede legale in un paese extra-UE.

c. Esame del rendiconto

La Regione del Veneto procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione tutta la documentazione relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comporta la revoca del finanziamento, nel rispetto del procedimento di cui alla legge 241/90 e s.m.i.

Le risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, sono comunicate al destinatario che, nel termine di 20 giorni da tale comunicazione, ha facoltà di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione del Veneto, tenuto conto delle osservazioni presentate, approva il rendiconto dandone comunicazione all'interessato.

In sede di esame rendicontale vengono prese in considerazione solo le spese esposte in rendiconto che alla data di presentazione dello stesso risultino debitamente quietanzate. In sede di esame rendicontale l'importo complessivo dichiarato in rendiconto non può essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

d. Modalità di determinazione del contributo

Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il procedimento di seguito descritto:

- a. Verifica dell'ammissibilità della spesa: in sede di verifica le spese vengono valutate in ordine alla loro ammissibilità;
- b. Determinazione della quota a carico del finanziamento pubblico: la spesa totale ammissibile viene ripartita tra quota a carico del finanziamento pubblico e cofinanziamento privato, nelle stesse proporzioni previste a preventivo;
- c. Riparametrazione del contributo previsto: il contributo previsto in fase di preventivo viene riparametrato tenendo conto degli eventuali scostamenti tra l'attività prevista e quella realizzata e del rispetto dei parametri di spesa (gli eventuali costi eccedenti il parametro massimo non vengono riconosciuti, mentre il mancato rispetto dei parametri minimi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione dei costi alle percentuali previste);
- d. Determinazione del contributo massimo riconosciuto: è il minore tra il contributo previsto riparametrato e la quota a carico del finanziamento pubblico della spesa totale ammissibile.

Di seguito si riporta un esempio per il calcolo del contributo:

Costo totale a preventivo	€15.000,00		
Quota privata a preventivo	€3.000,00		
Contributo regionale assegnato	€12.000,00		
	In caso di minori spese rendicontate o risultate ammissibili	Totale giustificativi di spesa	€14.500,00
		Spese non ammissibili	€500,00
		Spese ammissibili a.	€14.000,00
		Contributo regionale ammissibile b.	€11.200,00
	In caso di corsi di formazione o stage con minori ore effettive	ORE previste	150
		Ore effettuate	135
		Contributo regionale riparametrato c.	€10.800,00
		Contributo massimo riconosciuto d.	€10.800,00

e. Ammissibilità dei costi

Viene ritenuto ammissibile il costo:

- riferibile temporalmente al periodo di realizzazione del progetto;
- pertinente e imputabile al progetto;
- effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dal beneficiario e dai partner;
- giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio;
- tracciabile: per i trasferimenti di denaro di valore superiore alle soglie stabilite dalla vigente normativa si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

Sono costi non ammissibili al finanziamento, oltre a quelli non previsti in sede di preventivo:

- gli interessi debitori;
- le commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri finanziari;
- le spese legali;
- le spese di acquisto di materiale e attrezzature;
- i compensi per eventuali incarichi, pur connessi allo svolgimento dell'attività progettuale, attribuiti a persone che rivestono una carica sociale all'interno dell'ente beneficiario. Ove il titolare di cariche sociali sia oggettivamente impegnato nell'attività progettuale, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di presenza né come retribuzione), deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella sua funzione istituzionale (es.: partecipazione a seminari che richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell'ambito del progetto finanziato). In tali casi le spese sono rendicontate a costi reali attraverso i singoli giustificativi di spesa.

Costituiscono costi ammissibili:

- spese per consulenza tecnica o finanziaria, se direttamente legate al progetto e necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
- spese per contabilità o revisione contabile, se connesse a obblighi prescritti dalla Regione del Veneto;
- IVA, se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, indipendentemente dalla sua natura privata o pubblica. L'IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se effettivamente non recuperata dal beneficiario;
- imposte dirette, tributi, contributi previdenziali e sociali su stipendi e salari, se sostenuti dal beneficiario.

In particolare vengono dettate disposizioni specifiche riferite alle seguenti singole voci di spesa:

progettazione: i costi concernenti attività preparatorie (progettazione) sono riconosciuti in quanto riferiti direttamente al progetto approvato, purché temporalmente successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di riferimento, nei limiti del 10% del costo totale del progetto. Deve trattarsi di attività rese da persona qualificata e di comprovata esperienza nell'ambito della progettazione di settore. Costituiscono attività di ideazione, progettazione esecutiva dell'intervento, realizzazione di indagini di mercato, elaborazione di materiale didattico e dispense. Le spese per elaborazione di testi e dispense sono riconoscibili solo per elaborati originali (opere di ingegno e ricerche bibliografiche) predisposti specificamente per l'attività in questione. Per contro, per la mera stampa di estratti e pubblicazioni e dispense, nel rispetto della legge sul diritto di autore, è ammissibile solo il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia. L'attività di progettazione deve essere riscontrabile e verificabile ai fini del riconoscimento delle relative spese. Pertanto la relativa documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.) deve essere supportata dall'esistenza di elaborati di progettazione, verbali di riunioni, resoconti, indagini di mercato;

pubblicità e selezione: le spese di pubblicità e selezione devono essere cronologicamente riferite ad attività poste in essere dopo l'approvazione regionale dell'intervento; sono ammesse nei limiti del 5% del costo totale del progetto;

costi di realizzazione: l'insieme delle voci di spesa di questa categoria non può essere inferiore al 60% del costo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata in fase di presentazione del progetto e in fase rendicontativa; di conseguenza l'eventuale riduzione dell'importo riconosciuto in sede di verifica rendicontale per la categoria "Costi di realizzazione" comporta una proporzionale riduzione dei costi riferibili alle altre categorie del rendiconto;

docenza, tutoraggio e coordinamento: i costi relativi al personale esterno impiegato nell'attività progettuale (docenti, tutor, consulenti, coordinatori) sono ammessi entro i massimali previsti dalla Circolare 2 febbraio 2009 n. 2 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali; la giustificazione dei costi deve essere accompagnata da contratto, lettera di incarico controfirmata con l'indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario. La giustificazione dei costi per il personale interno deve essere accompagnata da: cedolini stipendi con documentazione a comprova del pagamento; ricevute per le ritenute fiscali; versamenti assicurativi obbligatori; ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso in rapporto al progetto approvato e della durata in ore dell'impegno, di data anteriore al suo effettivo inizio; l'Amministrazione provvederà a richiedere il DURC ai fini della verifica del regolare versamento dei contributi;

locazione immobili e attrezzature: il leasing per immobili è consentito, al netto degli oneri finanziari e bancari connessi, esclusa la quota di riscatto. I canoni di locazione devono essere suffragati da contratti registrati aventi data anteriore all'avvio dell'attività finanziata. Possono essere riconosciuti limitatamente all'utilizzo del bene in relazione all'effettiva necessità progettuale e, comunque, nei limiti della quota d'uso e di superficie effettivamente utilizzate, documentate da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

utilizzo locali: sono ricompresi in questa voce i costi riferiti a pulizia dei locali. Se il servizio di pulizie è espletato da personale interno, è ammissibile il costo delle persone addette e dei materiali utilizzati. Il servizio affidato ad impresa di pulizia deve risultare da contratto. In tutti i casi, il calcolo dei costi va operato in relazione alla superficie utilizzata e al tempo di destinazione dei locali all'intervento finanziato, documentati da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo;

illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento: i costi in questione, documentati dalle fatture e dai prospetti di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo, devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata e alla superficie dei locali utilizzati. Sono esclusi i costi di allacciamento delle utenze;

materiale didattico e di consumo (cancelleria): il materiale didattico individuale o utilizzato per le esercitazioni collettive come materiale di consumo deve essere documentato. Se il materiale consiste in riproduzione di dispense, il costo ammissibile è il costo commerciale di riproduzione certificato da ricevuta della copisteria o tipografia;

postali e telefoniche: possono essere riconosciute per il periodo di durata del progetto e se correlate alle attività progettuali realizzate. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, si deve ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e documentato da prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo. Non sono ammissibili i canoni relativi a telefonia mobile e fissa;

viaggi e trasferte: le spese per il trasporto sono ammissibili se strettamente connesse alle esigenze didattiche ed organizzative, mediante l'utilizzo di mezzi pubblici.

Il viaggio aereo può essere effettuato solo in classe economica e nella tratta più economica dal luogo di residenza; il viaggio in treno può essere effettuato solo in seconda classe.

L'utilizzo di mezzi privati e il noleggio di autovetture sono ammissibili previa autorizzazione regionale nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività e con le caratteristiche soggettive dei soggetti interessati (es.: portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

Il rimborso del costo di utilizzo del mezzo privato avviene nei limiti di 1/5 del costo della benzina senza piombo per chilometro, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la disciplina prevista per i dipendenti pubblici regionali.

Nel caso di noleggio di mezzi ad uso collettivo il beneficiario deve motivare e relazionare sulle circostanze che hanno richiesto l'uso di tali mezzi per le attività progettuali. La spesa per l'uso del taxi non è ammissibile;

vitto e alloggio dei partecipanti: le spese di vitto e alloggio devono essere strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività progettuale e documentate da documenti fiscali attestanti il numero dei

pasti e/o pernottamenti. Per i servizi di residenzialità sono consentite strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente;

viaggio, vitto e alloggio di tutor e accompagnatori: le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili secondo i criteri sopra indicati, nei limiti di un tutor e di un accompagnatore per progetto.

C1.4 CONTROLLI IN LOCO IN ORDINE ALL'EFFETTIVA E REGOLARE REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

I controlli sulla effettiva e regolare realizzazione dei progetti che si svolgono in Veneto sono attuati da personale regionale.

La Regione può avvalersi della collaborazione degli uffici diplomatici all'estero per il controllo in loco sull'effettivo e regolare svolgimento delle iniziative all'estero.

C1.5 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale dei contributi concessi al beneficiario, nel rispetto della legge generale sul procedimento amministrativo di cui alle legge n. 241/1990 e s.m.i., nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione dell'attività progettuale;
- modifiche introdotte nel progetto non autorizzate e gravi difformità progettuali;
- rifiuto di esibizione dei documenti richiesti in sede di verifica rendicontale;
- mancato avvio del progetto nei termini previsti, salvo deroga preventivamente concessa;
- ulteriori fattispecie previste dall'avviso di riferimento;
- per i progetti formativi (art.11), inoltre:
 - numero partecipanti inferiore al minimo;
 - numero di ore e/o di giornate inferiore al minimo;
- per i progetti di soggiorni, scambi e turismo sociale (art.12), inoltre:
 - numero partecipanti inferiore al minimo;
 - numero di giornate inferiore al minimo.

C1.6 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI

Le iniziative devono concludersi entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di concessione del contributo.

I costi e le attività svolte dopo tale termine non vengono riconosciuti. Detto termine viene in ogni caso ritenuto la data di conclusione del progetto.

C2 Iniziative e relazioni economico-sociali (art. 9 bis)

C2.1 RELAZIONI ECONOMICO-SOCIALI

La Regione promuove relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all'estero.

Per realtà imprenditoriali venete all'estero si intendono gli imprenditori individuali cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno

cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che esercitino anch'essi attività di impresa e che intendano mantenere la propria residenza all'estero.

Possono inoltre essere considerate realtà imprenditoriali venete all'estero quelle imprese non individuali in cui l'amministratore unico, l'amministratore delegato, uno dei componenti del consiglio di amministrazione o comunque uno o più soggetti che rivestono funzioni direttive all'interno dell'azienda siano in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le iniziative consistono in interscambi finalizzati alla collaborazione tra imprenditori veneti e imprenditori di origine veneta per instaurare relazioni economiche di partenariato e di business tra imprenditori accomunati da tale origine nonché per acquisire nuove competenze in ambito imprenditoriale.

Tali iniziative potranno essere realizzate dalla Regione anche in collaborazione con le Associazioni, i Comitati e le Federazioni di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) e c) della legge, e gli organismi di settore, nonché sulla base di proposte progettuali presentate da amministrazioni pubbliche, organismi e Associazioni senza scopo di lucro.

Alle iniziative in questione si applicano, oltre alle statuizioni di carattere generale contenute alla lettera C1 delle presenti direttive, le seguenti ulteriori disposizioni.

I singoli provvedimenti individueranno le concrete modalità di realizzazione.

Le proposte progettuali devono essere corredate da un programma di massima, con indicazione dei periodi previsti per la realizzazione e dal preventivo di spesa. Le stesse devono inoltre prevedere una durata minima di una settimana e massima di un mese, un numero minimo di 4 imprenditori (2 veneti e 2 esteri) e un numero massimo di 10 (5 veneti e 5 esteri) partecipanti per ciascun progetto.

Qualora il progetto si concluda con un numero di partecipanti inferiore a quello previsto si provvederà alla rideterminazione finanziaria dello stesso detraendo dal costo complessivo approvato la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancanti.

Le spese di viaggio vengono rimborsate nel limite del 50% della spesa sostenuta e nel rispetto di quanto disposto al paragrafo "Viaggi e trasferte" del punto C1.3e "Ammissibilità dei costi".

a. Attività di selezione degli imprenditori

Le attività di selezione devono risultare da apposito verbale. Tutti i documenti relativi alle selezioni (domande di ammissione, graduatorie, ecc.) devono essere conservati agli atti del beneficiario e devono rimanere a disposizione della Regione per i necessari controlli. Eventuali successive selezioni che si rendano necessarie possono essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l'inserimento di nuovi partecipanti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la selezione dei partecipanti.

b. Avvio dei progetti

L'avvio del progetto deve essere autorizzato dalla struttura regionale competente.

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, fermo restando quanto disposto al punto C1.2 "Gestione dell'attività" il beneficiario deve comunicare le seguenti informazioni:

- data di inizio e data di conclusione previste;
- durata e articolazione dell'intervento;
- calendario delle attività previste dal progetto;
- elenco nominativo dei partecipanti al progetto con allegate, ai fini degli ulteriori accertamenti d'ufficio:

- in caso di imprenditore cittadino italiano residente in Veneto, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- in caso di imprenditore cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
- in caso di imprenditore cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
- in caso di imprenditore non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi, qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela.

Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale, pena la revoca del contributo.

Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

C2.2 ACCORDI E GEMELLAGGI

La Regione favorisce rapporti di gemellaggio tra Comuni ed accordi tra Università, Istituzioni scolastiche e Associazioni, ai fini di rinsaldare produttivi rapporti sociali, e sviluppare relazioni culturali ed economiche tra i territori della nostra Regione e quelli ove risiedono le collettività venete all'estero.

Per quanto riguarda i rapporti di gemellaggio, la Regione con l'ottica di favorire la tutela e la promozione della cultura veneta, può cofinanziare gemellaggi fra Comuni veneti e Comuni esteri particolarmente interessati al fenomeno migratorio e in cui vi sia una significativa presenza di discendenti di emigrati di origine veneta. Le concrete modalità di attuazione verranno disciplinate dai singoli provvedimenti.

C3 Formazione e aggiornamento culturale (art. 11)

C3.1 FORMAZIONE

La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento culturale dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, nonché del coniuge superstite e dei discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero.

I partecipanti al corso devono avere un'età ricompresa tra i 18 e i 39 anni.

Alle iniziative in questione si applicano, oltre alle statuizioni di carattere generale contenute alla lettera C1 delle presenti direttive, le seguenti ulteriori disposizioni.

Il monte ore di ciascun progetto non può essere inferiore alle 150 ore di formazione, distribuite in almeno 20 giornate effettive di corso. Il numero minimo dei partecipanti che consente l'avvio del corso è fissato in 10 unità; il partecipante è rendicontabile se risulta aver frequentato almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto.

Qualora il percorso formativo si concluda con un numero di partecipanti inferiore al numero iniziale si provvederà alla rideterminazione finanziaria del percorso formativo detraendo dal costo complessivo approvato la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancante. La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale del contributo concesso al beneficiario, qualora il partecipante non rendicontabile abbia concorso a formare il numero minimo necessario per l'avvio o in caso di riduzione delle giornate e delle ore previste rispetto al minimo richiesto.

Nell'ambito dei percorsi formativi deve essere predisposto un sistema di valutazione che preveda almeno una valutazione finale delle conoscenze acquisite.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative.

Eventuali fasi di stage non possono superare il 25% del monte ore complessivo e devono essere debitamente certificate dall'azienda ospitante.

Non sono contemplate visite formative e pertanto non vengono riconosciuti i relativi oneri.

a. Attività di selezione dei partecipanti

Le attività di selezione dei partecipanti devono risultare da apposito verbale.

Tutti i documenti relativi alle selezioni (domande di ammissione, graduatorie, ecc.) devono essere conservati agli atti del beneficiario e devono rimanere a disposizione della Regione per i necessari controlli. Eventuali successive selezioni che si rendano necessarie possono essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l'inserimento di nuovi partecipanti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la selezione dei partecipanti.

b. Avvio dei progetti

L'avvio del progetto deve essere autorizzato dalla struttura regionale competente.

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale anticipazione, fermo restando quando disposto al punto C1.2 "Gestione dell'attività" il beneficiario deve comunicare le seguenti informazioni:

- data di inizio e data di conclusione previste;
- durata e articolazione dell'intervento;
- elenco dei docenti e degli operatori coinvolti nell'intervento;
- calendario delle lezioni e delle attività previste dal progetto;
- elenco nominativo degli ammessi al corso con allegate, ai fini degli ulteriori accertamenti d'ufficio:
 - o in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
 - o in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
 - o in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi, qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela.

Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale, pena la revoca del contributo.

Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare da parte dei partecipanti l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

c. Registrazione delle attività

Per ogni progetto formativo deve essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente timbrato in ogni foglio dalla competente struttura regionale o, in caso di percorsi formativi da realizzarsi all'estero, dall'autorità consolare italiana, in cui devono essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti effettivi. Il registro non può essere composto da fogli mobili e le relative pagine devono essere numerate progressivamente. Per la registrazione delle presenze durante lo stage devono essere utilizzati fogli mobili individuali.

I registri delle presenze e i fogli mobili costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate.

I registri vanno compilati giorno per giorno, anche con riferimento alle assenze dei partecipanti e alle variazioni didattiche. Le firme dei partecipanti e dei docenti devono essere apposte all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza di tutor didattico, questi deve apporre la propria firma solo per le lezioni in cui si trova fisicamente in aula.

Le attività degli operatori coinvolti nel progetto non soggette a registrazione nei registri presenza devono essere descritte in appositi report riepilogativi da allegare al rendiconto.

I partecipanti al progetto formativo e gli operatori coinvolti devono prestare una particolare attenzione nella compilazione dei registri. In caso di smarrimento del registro presenze, il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione e inviare formale dichiarazione relativa all'attività svolta (partecipanti, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati.

d. CUP (Codice Unico di Progetto)

L'assegnazione del Codice Unico di Progetto ad ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003.

La Struttura regionale, a seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria, richiede direttamente al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il codice per tutti i progetti approvati e lo comunica successivamente al beneficiario. In caso di soggetto pubblico beneficiario il CUP deve essere richiesto direttamente dal beneficiario stesso, salvo delega alla Regione.

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso si riferisce.

C3.2 BENEFICI PER LA FREQUENZA DI MASTER UNIVERSITARI

Ai sensi del medesimo art. 11 la Giunta Regionale può stanziare annualmente fondi per la corresponsione di benefici regionali per favorire la frequenza a master universitari presso Università del Veneto, sostenendone i costi attraverso il rimborso delle spese sostenute dagli studenti.

Per master si intende un titolo universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi.

Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:

- cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti

- fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero;
- in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
 - di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
 - in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.

Le domande devono essere presentate alla Regione dagli interessati a partire dalla pubblicazione dell'avviso nel sito istituzionale, entro le scadenze stabilite e utilizzando l'apposito modulo. I richiedenti verranno ammessi al beneficio, qualora in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda, limitatamente alle risorse disponibili.

Ai fini dell'ammissione viene anche effettuata una verifica in ordine alla coerenza del titolo di studio rispetto al master prescelto.

In allegato alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

- per quanto riguarda l'origine veneta:
 - o copia di un documento di identità in corso di validità;
 - o in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
 - o in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
 - o in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela;
- per quanto riguarda i titoli di studio:
 - o documentazione vidimata dal Consolato competente, a dimostrazione dei titoli accademici posseduti, corredata di traduzione ufficiale munita di legalizzazione;
 - o dichiarazione di valore originale di diploma di laurea ai fini della continuazione degli studi in Italia rilasciata dal Consolato italiano.

Per quanto riguarda la gestione dei benefici, e in particolare del vitto e dell'alloggio, potranno essere stipulate convenzioni con le aziende per il diritto allo studio universitario del Veneto. Il beneficio regionale potrà coprire i costi di viaggio, le tasse di iscrizione al master, le spese di vitto e alloggio presso le residenze universitarie, nei limiti dell'importo messo annualmente a disposizione nei singoli avvisi; detti costi verranno rimborsati su presentazione di idonea documentazione di spesa.

C4 Soggiorni, scambi e turismo sociale (art. 12)

La Regione promuove iniziative per l'organizzazione di soggiorni, scambi e iniziative di turismo sociale dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero.

I suddetti interventi consistono in:

- iniziative di soggiorni culturali e di turismo sociale, in Veneto, di durata fra i 7 e i 14 giorni, da realizzarsi preferibilmente tramite ospitalità presso famiglie di parenti o amici, finalizzati alla conoscenza diretta del Veneto destinati ai soggetti suindicati in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - età pari o superiore a 65 anni;
 - disagiate condizioni economiche attestate da specifica documentazione;
 - non aver già usufruito di contributi da parte della Regione del Veneto per analoghi soggiorni;
 - condizioni psico-fisiche idonee ad affrontare il viaggio e il soggiorno nel Veneto comprovate da certificazione medica.

- iniziative di interscambio di durata fra i 15 e i 21 giorni finalizzate alla scoperta delle proprie radici, destinate a giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, da realizzarsi esclusivamente tramite ospitalità reciproca presso le famiglie dei partecipanti.

Alle iniziative in questione si applicano, oltre alle statuizioni di carattere generale contenute alla lettera C1 delle presenti direttive, le ulteriori disposizioni di seguito indicate.

Tali iniziative possono essere realizzate:

- A) direttamente su richiesta degli interessati;
- B) sulla base di proposte progettuali presentate da amministrazioni pubbliche, organismi e Associazioni senza scopo di lucro.

I singoli provvedimenti individueranno le modalità di realizzazione.

Nel caso di iniziative di soggiorno culturale e di turismo sociale, nell'ipotesi di ospitalità presso famiglie verrà riconosciuta una somma forfettaria giornaliera nell'ammontare che sarà indicato nell'avviso di riferimento; qualora gli interessati non dovessero invece trovare ospitalità presso parenti o amici, verranno rimborsate in tutto o in parte, e comunque nei limiti che saranno stabiliti nel medesimo avviso, le spese di vitto e alloggio.

Per tutte le iniziative le spese di viaggio verranno rimborsate nel limite dell'80% della spesa sostenuta e nel rispetto di quanto disposto al punto C1.3e "Viaggi e trasferte".

Modalità di realizzazione:

- A) Iniziative realizzate su richiesta degli interessati: le domande devono essere corredate, oltre che dalla documentazione comprovante l'origine veneta, da un programma di visite culturali, incontri, itinerari che consenta ai partecipanti di conoscere direttamente sia il territorio veneto che la realtà estera. Termini e modalità sono stabiliti con appositi provvedimenti.

- B) Proposte progettuali: i progetti devono prevedere un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti e devono contenere un programma delle iniziative culturali previste e un preventivo di spesa secondo il modello che verrà approvato con successivo provvedimento. Qualora il progetto si concluda con un numero di partecipanti inferiore al numero iniziale, si provvederà alla rideterminazione finanziaria dello stesso detraendo dal costo complessivo approvato la quota finanziaria corrispondente al numero di utenti mancanti. La Regione del

Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca totale o parziale del contributo concesso al beneficiario, in caso di riduzione delle giornate previste rispetto al minimo richiesto, nonché in caso di riduzione del numero dei partecipanti rispetto al numero minimo previsto.

I progetti devono essere organizzati in modo da prevedere la partecipazione dell'intero gruppo di utenti alle attività culturali.

a. Attività di selezione dei partecipanti

Le attività di selezione devono risultare da apposito verbale. Tutti i documenti relativi alle selezioni (domande di ammissione, graduatorie, ecc.) devono essere conservati agli atti del beneficiario e devono rimanere a disposizione della Regione per i necessari controlli. Eventuali successive selezioni che si rendano necessarie possono essere effettuate entro il limite dei costi preventivati e dei tempi utili per l'inserimento di nuovi partecipanti.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è causa di inammissibilità delle spese sostenute per la selezione dei partecipanti.

b. Avvio dei progetti

L'avvio del progetto deve essere autorizzato dalla struttura regionale competente.

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto, nonché ai fini della liquidazione dell'eventuale anticipazione, fermo restando quanto disposto al punto C1.2 "Gestione dell'attività", il beneficiario deve comunicare le seguenti informazioni:

- data di inizio e data di conclusione previste;
- durata e articolazione dell'intervento;
- nominativi degli eventuali accompagnatori coinvolti nell'intervento;
- calendario delle attività previste dal progetto;
- elenco nominativo dei partecipanti ammessi al progetto con allegate, ai fini degli ulteriori accertamenti d'ufficio:
 - in caso di partecipante cittadino italiano residente in Veneto (solo per le iniziative di interscambio), autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
 - in caso di partecipante cittadino italiano residente all'estero, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il Comune veneto di provenienza;
 - in caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all'estero, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il grado di parentela e il Comune veneto di provenienza dell'ascendente partito dal Veneto;
 - in caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell'emigrato, dichiarazione relativa al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell'ascendente. In tale ultima ipotesi qualora alcuni degli ascendenti siano nati all'estero, devono essere prodotti i certificati dai quali desumere il grado di parentela.

Eventuali variazioni alla data di avvio autorizzata devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale, pena la revoca del contributo.

Il beneficiario è tenuto a farsi rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

C5 Informazione (art. 10)

La Giunta regionale provvede a fornire informazioni sui principali fatti ed eventi, anche di portata istituzionale, di particolare interesse per i veneti e per i corregionali che vivono e lavorano all'estero. Ciò anche privilegiando l'utilizzo di strumenti offerti dalle moderne tecnologie, in primis internet e social network, allo scopo di dare vita ad un'informazione regionale aggiornata verso le collettività venete nel mondo.

In particolare, compatibilmente con le risorse poste a bilancio, possono essere realizzate le seguenti iniziative:

a) affidamenti a società editoriali per la riserva di spazi da destinare all'informazione istituzionale regionale all'interno di periodici diffusi nei Paesi di maggiore emigrazione;

b) sottoscrizione di un congruo numero di abbonamenti a periodici i cui contenuti promuovano la cultura, le tradizioni e la lingua veneta nel mondo, ai fini della diffusione tra le collettività venete nei Paesi di maggiore emigrazione;

c) sostegno per la parziale copertura delle spese sostenute dalle Associazioni venete di emigrazione, iscritte nell'apposito registro regionale, per la spedizione agli associati all'estero delle riviste edite dalle stesse.

Per la quantificazione proporzionale del finanziamento regionale, da ripartire tra le Associazioni venete di emigrazione che nell'anno precedente a quello di assegnazione del contributo hanno pubblicato e spedito all'estero la propria rivista, viene utilizzato il criterio basato sulla media aritmetica della sommatoria dei totali annui delle copie spedite e del relativo costo sostenuto.

Ai fini della concessione del contributo, le Associazioni venete di emigrazione interessate devono presentare, entro il termine che verrà loro comunicato successivamente alla pubblicazione del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, domanda di finanziamento, redatta su apposito modello pubblicato nel sito internet istituzionale.

Ai fini della liquidazione del contributo regionale, deve essere trasmessa da ciascuna associazione beneficiaria del finanziamento, entro giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento direttoriale di assegnazione del contributo, apposita documentazione quietanzata attestante la spesa complessivamente sostenuta per la spedizione all'estero della rivista, nonché documentazione attestante il numero di copie totali spedite all'estero. Deve inoltre essere trasmesso apposito elenco, munito di timbro e sottoscrizione del legale rappresentante dell'associazione beneficiaria del contributo regionale, indicante i nominativi e gli indirizzi dei destinatari della rivista;

d) acquisto, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, di pubblicazioni di lingua, cultura e tradizioni venete, con il fine di diffonderle tra le Associazioni venete di emigrazione, le collettività venete all'estero, i comuni e le biblioteche del Veneto.

D) Disposizioni comuni (capo IV)

D1 Consulta dei veneti nel mondo (art. 16)

La Consulta dei veneti nel mondo è un organo consultivo della Regione, previsto dall'art. 16 della legge con il compito di formulare proposte per la predisposizione del Piano triennale e del Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo.

I componenti della Consulta vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione degli organismi interessati per l'intero periodo di carica previsto "ex lege", ossia fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta Regionale. Non sono ammesse designazioni per periodi inferiori e l'incarico non è delegabile.

Eventuali richieste di sostituzione di consultori dovranno pervenire dagli organismi che li hanno designati non oltre 60 giorni antecedenti la data di convocazione della Consulta, dovranno essere debitamente motivate e risultare da verbale dell'organo competente alla designazione.

Per quanto riguarda i componenti la Consulta in rappresentanza delle Associazioni venete e dei giovani, di cui rispettivamente alle lettere c) e gbis) del comma 3 dell'art. 16, gli stessi devono essere cittadini italiani ed avere residenza in Veneto da almeno tre anni.

Per quanto riguarda i componenti la Consulta in rappresentanza dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero e dei giovani, di cui rispettivamente alle lettere b) e gbis) del comma 3 dell'art. 16, gli stessi devono essere i seguenti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero: cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti.

Nel caso in cui il componente designato in rappresentanza dei giovani veneti ed oriundi veneti superi nel corso del mandato la soglia massima di età prevista (39 anni), lo stesso decadrà dalla nomina e si dovrà procedere ad una nuova designazione in sede del Meeting annuale di cui all'art. 16 bis della legge.

Per quanto riguarda il rimborso delle eventuali spese di viaggio, si fa riferimento a quanto previsto nelle disposizioni generali di cui al precedente punto C1.3e.

D2 Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero (art. 16 -bis)

L'incontro annuale del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero è finalizzato a riconoscere il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'Associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero.

I partecipanti al Meeting devono essere di età compresa tra i 18 e i 39 anni; essi vengono annualmente designati dagli organismi interessati: Associazioni, Federazioni e Comitati all'estero iscritti all'apposito registro regionale.

Per quanto riguarda i partecipanti all'incontro in rappresentanza delle Associazioni venete aventi sede nel territorio regionale, gli stessi devono essere cittadini italiani ed avere residenza in Veneto da almeno tre anni.

Per quanto riguarda i partecipanti all'incontro in rappresentanza dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero, gli stessi devono essere i seguenti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza all'estero: cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei Comuni del Veneto e che abbiano maturato un

periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; coniuge superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti.

Per quanto riguarda il rimborso delle eventuali spese di viaggio, si fa riferimento a quanto previsto nelle disposizioni generali di cui al precedente punto C1.3e.

D3 Riconoscimento a cittadini di origine veneta (art. 17)

La Regione riconosce l'impegno e la professionalità profuse dai propri emigrati all'estero che hanno dato lustro al Veneto nei paesi che li hanno ospitati, mediante il conferimento di apposite benemerienze.

Con provvedimento direttoriale possono essere concessi attestati di benemerienza, su proposta delle Associazioni, dei Comitati, delle Federazioni, dei Circoli all'estero, iscritti all'apposito registro regionale, a favore degli emigrati veneti che:

- a) abbiano lavorato all'estero per almeno 30 anni;
oppure:
- b) rivestano, nel Paese di residenza, un ruolo particolarmente significativo nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia, dello sport e del sociale, avendo comunque maturato un periodo di permanenza all'estero di almeno cinque anni consecutivi.

Le proposte di concessione del riconoscimento regionale devono riportare:

- cognome e nome dell'emigrato veneto a favore del quale si propone l'assegnazione dell'attestato di benemerienza;
- data e luogo di nascita del soggetto interessato;
- data di espatrio e ultimo Comune veneto di residenza prima dell'espatrio del soggetto interessato;
- documentazione comprovante i motivi per cui si chiede la concessione della benemerienza (attività lavorativa almeno trentennale svolta all'estero, ovvero particolari meriti conseguiti nei settori dell'arte, della cultura, della scienza, dell'economia, dello sport e del sociale).

Non possono essere concessi attestati di benemerienza ai discendenti di emigrati veneti.

D4 Associazionismo (art. 18)

L'articolo 18 della legge prevede la istituzione di tre distinti registri:

- a) delle Associazioni aventi sede nel territorio regionale;
- b) dei Circoli veneti all'estero;
- c) dei Comitati e delle Federazioni di circoli veneti all'estero.

La norma prevede altresì l'istituzione di un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti, che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

D4.1 REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

Possono essere iscritte al registro le Associazioni che hanno sede nel territorio regionale e operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo.

Ai fini dell'iscrizione è necessario che le Associazioni siano dotate di una struttura organizzativa idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo;
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda;
- elenco dei Circoli all'estero affiliati o di emanazione dell'Associazione, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'indirizzo, dell'anno di costituzione, del numero degli associati aggiornato alla data dell'istanza;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo e contenuto degli interventi, sull'attività svolta nei tre anni precedenti la domanda, con indicazione dei soci, dei componenti degli organi sociali, della sede e della consistenza del patrimonio alla data della domanda;
- bilanci consuntivi approvati dagli organi competenti a norma di statuto, relativi ai tre esercizi precedenti l'anno di presentazione della domanda;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica dell'Associazione.

Possono essere iscritte nel registro regionale anche le Associazioni aventi ambito nazionale, a condizione che la delegazione o sezione che ha sede nel territorio regionale veneto operi con propria autonomia di gestione e di programmazione a favore delle comunità venete all'estero. L'autonomia deve risultare, in particolare, dalla facoltà del responsabile in sede regionale di convocare l'assemblea dei soci e di nominare i propri organi direttivi, compresi quelli che hanno la rappresentanza verso i terzi. Nel caso specifico, l'istanza di iscrizione al registro e la relativa documentazione, compresa la dichiarazione relativa all'autonomia gestionale ed amministrativa della sezione o delegazione operante nel Veneto, devono essere presentate e sottoscritte dal Presidente nazionale dell'Associazione.

E' esclusa l'iscrizione al registro regionale di:

- realtà affiliate ad altre Associazioni;
- Associazioni aventi ambito territoriale di riferimento inferiore a quello provinciale;
- confederazioni di Associazioni.

D4.2 REGISTRO REGIONALE DEI CIRCOLI VENETI ALL'ESTERO

Possono essere iscritti al registro i Circoli che hanno sede all'estero, che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo e che hanno almeno cinquanta iscritti.

E' altresì necessario che lo statuto preveda espressamente la tutela dell'identità veneta nella nostra comunità residente all'estero quale finalità specifica del Circolo.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);

- elenco nominativo dei soci, accompagnato da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Circolo attestante il numero complessivo dei soci alla data della domanda. I soci devono essere in maggioranza emigrati veneti all'estero o discendenti di emigrati veneti all'estero entro la quinta generazione, in regola con il tesseramento in base alle previsioni dello statuto. La dichiarazione sopra descritta deve inoltre espressamente escludere la contemporanea adesione di propri iscritti ad altro Circolo veneto all'estero iscritto al registro regionale;
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo, contenuto e costo degli interventi, circa l'attività svolta a favore degli emigrati veneti, nei tre anni precedenti la domanda;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica del Circolo.

D4.3 REGISTRO REGIONALE DEI COMITATI E DELLE FEDERAZIONI ALL'ESTERO

Possono essere iscritti al registro i Comitati e le Federazioni all'estero che svolgono attività a favore dei veneti all'estero con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli veneti, iscritti all'apposito registro regionale, operanti nello Stato.

Ai fini dell'iscrizione è necessario che i Comitati e le Federazioni siano dotati di una struttura organizzativa idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge.

E' altresì necessario che lo statuto preveda espressamente la tutela dell'identità veneta nella nostra comunità residente all'estero quale finalità specifica del Comitato o della Federazione.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- elenco dei Circoli aderenti, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'indirizzo, dell'anno di costituzione, del numero degli associati aggiornato alla data dell'istanza;
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante, suddivisa per anno e dettagliata per tipo e contenuto degli interventi, sull'attività svolta nei tre anni precedenti la domanda, con indicazione dei soci, dei componenti degli organi sociali, della sede e della consistenza del patrimonio alla data della domanda;
- bilanci consuntivi approvati dagli organi competenti a norma di statuto, relativi ai tre esercizi precedenti l'anno di presentazione della domanda;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica del Comitato/Federazione.

L'iscrizione delle Associazioni, dei circoli, dei Comitati e delle Federazioni ai registri sopraindicati avviene con decreto direttoriale, sussistendone i presupposti in esito all'istruttoria svolta dalla competente struttura regionale.

La Giunta regionale provvede, con periodicità triennale, alla revisione generale dei registri.

D4.4 ELENCO DELLE AGGREGAZIONI ESTERE DI EMIGRATI E ORIUNDI VENETI

Possono essere iscritte all'elenco le aggregazioni estere che operano con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo a prescindere dal numero dei soci delle medesime.

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo pubblicato nel sito istituzionale della Regione e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata della seguente documentazione:

- copia autentica dell'atto costitutivo (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- copia autentica dello statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione in lingua italiana, se redatto in altra lingua);
- elenco nominativo dei soci, sottoscritto dal legale rappresentante. I soci devono essere in maggioranza emigrati veneti all'estero o discendenti di emigrati veneti all'estero entro la quinta generazione, in regola con il tesseramento in base alle previsioni dello statuto;
- relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, esplicitiva dell'attività svolta a favore dei veneti all'estero;
- fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità;
- scheda anagrafica dell'aggregazione.